

STATUTO – 2166ASD ⁽²⁰²³⁾

“Associazione Sportiva Dilettantistica **2166 Tecnica & Precisione** A.S.D.”

INDICE DEGLI ARGOMENTI

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

- Articolo 1 Denominazione e sede
- Articolo 2 Colori ed emblema sociale
- Articolo 3 Oggetto e scopo sociale
- Articolo 4 Durata

TITOLO II

DELLA VITA ASSOCIATIVA

- Articolo 5 Domanda di ammissione
- Articolo 6 Quote associative
- Articolo 7 Diritti e doveri dei soci
- Articolo 8 Decadenza dei soci. Recesso, Esclusione e Radiazione

TITOLO III

LA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 9 Organi sociali
- Articolo 10 Assemblea generale dei soci: convocazione e funzionamento
- Articolo 11 Partecipazione all'assemblea
- Articolo 12 Assemblea ordinaria
- Articolo 13 Assemblea straordinaria
- Articolo 14 Validità assembleare
- Articolo 15 Audio/video delle Assemblee
- Articolo 16 Il Consiglio Direttivo
- Articolo 17 Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente
- Articolo 18 Compiti del Consiglio Direttivo
- Articolo 19 Il Presidente e la Rappresentanza Legale
- Articolo 20 Il Vice-Presidente
- Articolo 21 Il Segretario e il Tesoriere
- Articolo 22 Organo di Revisione dei Conti
- Articolo 23 Obblighi di Comunicazione
- Articolo 24 I Tesserati
- Articolo 25 Rappresentante Atleti e Rappresentante Tecnici

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

- Articolo 26 Anno sociale e rendiconto economico-finanziario
- Articolo 27 Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

TITOLO V

LAVORATORI E VOLONTARI

- Articolo 28 Lavoratori e volontari

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 29 Trasformazione e Scioglimento
- Articolo 30 Norma di rinvio

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. n.36/2021 e ss.mm.ii., una associazione sportiva dilettantistica denominata “**Associazione Sportiva Dilettantistica 2166 Tecnica & Precisione ASD**”, in breve “**2166ASD.**” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla, se opportuno, con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2021.

L’Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente Statuto.

L’Associazione ha sede in Latina (LT) via Pianeti n.9. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto. Potranno altresì essere istituite sedi secondarie, succursali e sezioni nonché uffici sia amministrativi che di rappresentanza, nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, sia in Italia che all’estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’art. 6.3 D.Lgs. 39/2021 e, quando variati, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono il tricolore nazionale e l’emblema dell’associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante appunto il tricolore italiano con la scritta sovrapposta 2166ASD sul verde, il simbolo del mirino ottico sul rosso e la descrizione Tecnica & Precisione in basso.

Articolo 3 – Oggetto e scopo sociale

1. L’Associazione, è un’associazione di diritto privato, apolitica e non ha scopo di lucro.

2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.

3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative conformandosi ai principi dettati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) e degli Organismi Sportivi (di seguito FSN/DSA/EPS o Federazioni Sportive ed Enti) a questi aderenti.

4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’art.7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021, pertanto l’Associazione avrà per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche ufficialmente riconosciute e connesse più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive oggi tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A.. Tra queste, in via primaria ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del **Tiro Dinamico Sportivo**, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina. A tal fine, l’Associazione formulerà domanda di affiliazione all’Organismo Sportivo di competenza (FSN/DSA/EPS) riservandosi, in seguito, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale altra domanda di affiliazione ad altra federazione od ente per le precipe attività sportive di competenza.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. L’Associazione potrà partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione dell’Organismo sportivo affiliante, indire manifestazioni e gare nonché, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della disciplina sportiva compresa l’attività paralimpica nel rispetto di quanto previsto dagli accordi tra Organismo Sportivo e Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

6. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina di interesse e di eventuali altre attività sportive; all'uopo l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte anche di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale;
- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere, fisioterapici e balneari;
- attività di merchandising e vendita di abbigliamento e articoli sportivi in favore dei propri soci;
- la promozione di ogni attività volta a valorizzare l'attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- lo svolgimento di attività nel campo pubblicitario e promozionale, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
- promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti e all'attività principale.

Sono escluse le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

7. Al fine di ottenere il **riconoscimento a fini sportivi**, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

8. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti nei consigli associativi, degli enti di promozione e federali.

9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021

10. L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA

Articolo 5 – Domanda di ammissione

1. L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci. Possono aderire all'Associazione in qualità di tesserati (che possono non essere soci), le persone fisiche interessate alle attività sportive e ludico motorie e ricreative promosse dall'associazione che ne facciamo richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci tutti coloro che, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, ne facciano espressa domanda in apposito modulo, che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

3. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
4. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo in qualità di socio e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
5. Chi intenda aderire all'Associazione in qualità di socio deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti e, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.
6. La qualifica di associato/tesserato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione/adesione.
7. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.
8. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
9. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
10. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
11. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
13. il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal “Libro dei Soci”; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel “Libro dei Soci” si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 6 — Quote associative

1. L'Assemblea dei Soci può deliberare una quota di ingresso che il socio dovrà versare all'atto della prima domanda di ammissione a socio.
2. L'Assemblea, inoltre delibera, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.
3. Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Articolo 7 — Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce a tutti i soci i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno in piena uguaglianza il diritto a:
 - a) partecipare alle attività associative;
 - b) esercitare il proprio voto durante le Assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno;
 - c) candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - d) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.11,
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Decadenza dei soci. Recesso, Esclusione e Radiazione

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione e radiazione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il **recesso** ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo e decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.
3. il Socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'Assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.
4. il recesso dell'Associato comporta la decadenza dello stesso dall'eventuale carica di membro del Consiglio ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli associati che abbiano receduto non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. **l'esclusione** avviene con provvedimento di Consiglio Direttivo e, avviene quando il socio è inadempiente nel versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito.
6. Ciascun Associato è tenuto ad inviare tassativamente entro il mese di dicembre dell'anno precedente la quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria. L'invio della quota associativa costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.
7. I Soci morosi, perdono la qualifica di Socio al protrarsi della morosità per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa e sono automaticamente sottoposti a provvedimento di esclusione.
8. la **radiazione** avviene quando l'Associato sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente Statuto, nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di radiazione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
6. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
7. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.
8. L'associato radiato con provvedimento definitivo, non potrà essere più ammesso.

TITOLO III LA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, qualora istituito.

Articolo 10 – Assemblea generale dei soci: convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea generale dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione pertanto ne rappresenta il massimo Organo deliberativo. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. All'Assemblea partecipano tutti i soci, maggiori di età, aventi diritto di voto ai sensi dell'articolo 5.2 del presente Statuto ed in regola con il versamento delle quote associative purché non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Gli associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - c) in tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta e l'Assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante idonea attività pubblicitaria attraverso "Avviso di convocazione", con almeno (8) otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione. Quando non specificato un luogo diverso, l'Assemblea s'intenda indetta presso la sede sociale.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale o estratto di questo va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte dal socio proponente e presentate al Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11 – Partecipazione all'assemblea

1. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Gli associati minorenni partecipano, intervengono ed esprimono il voto alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tramite il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.
4. Possono altresì partecipare alle Assemblee dell'Associazione, senza diritto di voto, i tesserati.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge con due distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione ed i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) delibera gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera sulla costituzione di sedi secondarie, succursali e sezioni che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, sia in Italia che all'estero;
- i) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n.39/2021;
- j) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 13 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le medesime modalità dell'Assemblea Ordinaria, quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo e, delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
 - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 14 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare la trasformazione o scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'articolo 21 del codice civile.

Articolo 15 – Audio/video delle Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. Di tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - o comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
 - o vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - o venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - o venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - o sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - o sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - o vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo dirigenziale di amministrazione, responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa e, si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo da nominare tra i consiglieri eletti.

4. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

5. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

6. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

7. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, che non siano sottoposti a misura cautelare personale o di prevenzione D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi Organismo Sportivo ad esso aderente a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

8. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

9. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

10. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

11. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 15 dello Statuto.

12. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

13. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

14. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2 ultimo periodo D.Lgs. 112/2017.

15. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

16. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

17. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 17 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono, in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative, dei tesseramenti delle attività e dei servizi offerti;
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che, potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
 - m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
 - n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33 co. 6 D.Lgs. n.36/2021;
 - o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 19 – Il Presidente e la Rappresentanza Legale

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva ovvero potrà richiederla ed acquisirla anche per posta elettronica.
6. rientrano tra i compiti del Presidente quello di sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale.
7. In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 20 – Il Vice-Presidente

1. Il Vice-presidente è nominato nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
2. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 21 – Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
3. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
4. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
5. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 – Organo di Revisione dei Conti

1. L'Organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile

Articolo 23 – Obblighi di Comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli Organi dell'Associazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla Segreteria degli Organismi affilianti unitamente a copia del verbale corredata da eventuale certificazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, come nel caso particolare della variazione del Legale Rappresentante. L'Associazione si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Articolo 24 – I Tesserati

1. I Tesserati (che possono essere non soci) sono le persone fisiche che, condividendone i principi e gli scopi statutari dell'Associazione, esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dagli Organismi Sportivi (Federazioni ed Enti Sportivi) ai quali l'Associazione è affiliata. Sono rappresentati da:
 - a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - b) atleti;

- c) tecnici, istruttori;
 - d) giudici e arbitri;
 - e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è Affiliata.
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, garantisce ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.
- Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 25 – Rappresentante Atleti e Rappresentante Tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Sportivo affiliante per il costante aggiornamento degli atti federali.

TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 26 – Anno sociale e rendiconto economico-finanziario

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art.17 comma 2.

Articolo 27 – Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione acquisiti anche mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo e comma 2-bis del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112.

TITOLO V LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 28 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss. D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – Trasformazione e Scioglimento

1. L'Assemblea ai sensi dell'art.13 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva. Parimenti lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art.13 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

Articolo 30 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Il presente statuto, suddiviso in n.30 articoli e composto nr.12 pagine, è stato approvato in data 01-12-2023 dall'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione sportiva dilettantistica 2166 Tecnica & Precisione ASD.

il Presidente
-Samuel Sasso-